Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine» [1]

(98/C 407/32)

Il Consiglio, in data 3 luglio 1998 ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strasser, in data 16 giugno 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 357ª sessione plenaria, con 101 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Nell'estate 1996 sono stati presentati, sotto forma di «long term prospects» degli studi della Commissione europea sui diversi settori della produzione agricola, fra cui uno studio dettagliato sulla situazione attuale e sul possibile sviluppo futuro dei mercati delle carni nel mercato unico.

1.2. Tenendo conto dell'andamento negativo dei consumi dovuto alla crisi dell'ESB (iniziata nella primavera 1996), la Commissione europea ha basato le sue previsioni per il periodo 2000-2006, fra le altre, sulle seguenti ipotesi:

— a partire dal 2000 possibilità di esportare con restituzioni al massimo 822 000 t di carne, in seguito alle limitazioni imposte dal GATT alle esportazioni di carne bovina;

— adesione all'UE della maggior parte dei paesi candidati dell'Europa centrorientale entro il 2005;

— netto aumento della produzione dopo il 1999 nel corso del ciclo bovino;

— consumo ancora stagnante o eventualmente in leggero calo anche in seguito alla crisi ESB;

— come conseguenza, aumento delle quantità degli interventi fino a 1,5 milioni di t entro il 2005 e

— perdita della manovrabilità del mercato.

1.3. In seguito alla crisi dell'ESB, l'intero comparto delle carni bovine degli Stati membri dell'UE è stato sottoposto a una forte pressione. Tali difficoltà non sono ancora state del tutto superate. Dalle statistiche europee si deduce che i redditi degli allevatori di bovini negli ultimi anni sono stati inferiori alla media comunitaria; gli allevatori, come tutti i settori a monte e a valle della produzione di carne bovina, sono in special modo interessati dalle azioni di riforma.

1.4. La Commissione europea ritiene che una compensazione delle perdite pari a circa l'80 % sia sufficiente.

1.5. Per contro, nei considerando delle proposte relative all'attuale e futura organizzazione dei mercati, il seguente obiettivo viene presentato come uno dei più importanti:

> «... lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 del Trattato, ... stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola...»

1.6. Con le proposte di riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, si intende migliorare la competitività del settore della carne bovina europea sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, limitare gli interventi quantitativi sul mercato ed aumentare i pagamenti compensativi diretti ai produttori a spese delle misure di sostegno del mercato.

1.7. Il nuovo orientamento dei pagamenti diretti nel quadro dell'OCM per le carni bovine mira ad ottenere una parziale compensazione dei redditi tramite una ripartizione più equa e contemporaneamente a garantire una maggiore flessibilità a livello nazionale e un maggiore rispetto dei fattori ambientali. La Commissione europea motiva la riforma anche con la necessità di assicurare il finanziamento delle organizzazioni comuni dei mercati a lungo termine.

1.8. La ripresa delle trattative sull'ulteriore liberalizzazione dei mercati agricoli internazionali nel quadro dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), il previsto ampliamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrorientale e a Cipro, sono altre ragioni fondamentali per introdurre delle modifiche sostanziali nello sviluppo della politica del mercato unico. Inoltre, con la riforma dell'OCM delle carni bovine, la Commissione intende soddisfare maggiormente le esigenze dei consumatori relative a processi produttivi più sani e rispettosi dell'ambiente atti a fornire prodotti di qualità e il mantenimento di un'agricoltura poliedrica, ricca di tradizioni e multifunzionale.

1.9. Nel presente parere, il Comitato prende posizione nei confronti delle principali proposte riguardanti l'OCM delle carni bovine. Fra queste figurano numerose modifiche, come ad esempio la sostituzione del regime dell'intervento con un sistema di magazzinaggio privato

[1] GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.

e la creazione nel 2002 di un prezzo di base invece dell'attuale sistema del prezzo d'intervento, per le quali è difficile dire oggi come funzioneranno nella realtà.

2. **Proposte della Commissione**

2.1. Con l'obiettivo di creare un migliore equilibrio fra domanda e offerta, la Commissione europea propone di ridurre il livello di sostegno ai prezzi di mercato del 30 % in totale a partire dall'anno 2000, procedendo a tre riduzioni del 10 %. Il prezzo d'intervento verrà sostituito da un nuovo prezzo di base che, dal 2002, sarà fissato a 1950 ECU per tonnellata di carne bovina. Il regime di intervento attualmente in vigore verrà sostituito da un sistema di magazzinaggio privato, analogo a quello previsto dall'attuale OCM per le carni suine.

2.2. Parallelamente, anche i pagamenti diretti verranno maggiorati in tre fasi:

— per i tori, passeranno da 135 a 220 ECU per capo,

— per i manzi, da 108,7 a 170 ECU per fascia di età,

— per le vacche nutrici, da 145 a 180 ECU per capo.

I pagamenti per l'estensivizzazione per capo di bestiame all'anno aumenteranno da 36 a 100 ECU. Il premio di destagionalizzazione per manzi è mantenuto — a parte qualche leggera modifica — secondo le modalità attuali, qualora la produzione di manzi nello Stato membro interessato sia di notevole importanza. Una novità: il 20 % al massimo dei diritti al premio per vacche nutrici può essere richiesto per le giovenche.

2.3. L'introduzione di un premio per le vacche da latte concesso nel settore delle carni bovine e compreso fra 27,6 e 45,4 ECU per capo di bestiame all'anno (a seconda dell'importanza della produzione di latte nello Stato membro) verrà decisa in base alle unità di premio per vacca da latte, per compensare la perdita percentuale per vacca e per anno derivante dalla riduzione del prezzo della carne. Tale premio si basa sulle «vacche virtuali», il cui numero viene fatto derivare dalla quota di latte, presupponendo una produzione media annuale di 5800 kg. per vacca.

2.4. Oltre a questi premi, gli Stati membri potranno concedere dei pagamenti supplementari entro i limiti degli importi globali stabiliti in un quadro di fondi comunitari, che possono essere versati per capo di bestiame e/o per ettaro di pascolo. Una serie di criteri comunitari e di requisiti specifici di densità verrà applicata a livello nazionale, per garantire un adeguato controllo della produzione ed evitare discriminazioni.

2.5. Il coefficiente di densità per i bovini maschi e le vacche nutrici (tenuto conto delle vacche da latte) continuerà ad essere al massimo di 2 UBA per ettaro; per l'esclusivo allevamento di vacche da latte non è previsto alcun coefficiente di densità. I produttori con un coefficiente di densità (sulla base di tutti i bovini di oltre 6 mesi e delle pecore matricine) inferiore a 1,4 UBA/ha che praticano l'allevamento estensivo (animali al pascolo) possono beneficiare di un pagamento supplementare di 100 ECU per capo di bestiame. Il limite di 90 capi di bestiame nel caso dei bovini maschi resta immutato.

2.6. Per quanto riguarda i bovini maschi, le vacche nutrici e le vacche da latte, vengono mantenuti gli attuali quantitativi di riferimento nazionali e individuali, con diverse riduzioni per i bovini maschi; per le vacche nutrici vi è addirittura una riduzione di oltre il 10 % rispetto alla media europea.

2.7. La concessione dei premi previsti presuppone la creazione futura di una banca dati centrale sui bovini che sia operativa secondo il Regolamento (CE) n. 820/97 e la registrazione completa del patrimonio bovino e di tutte le modifiche nel patrimonio bovino di un'azienda.

2.8. È prevista la possibilità di adeguare i pagamenti diretti all'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato CE.

3. **Osservazioni generali**

3.1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che le modifiche dell'OCM delle carni bovine siano necessarie per poter affrontare adeguatamente le sfide che interessano il settore delle carni bovine in Europa, come le restrizioni imposte dall'OMC, l'ulteriore liberalizzazione dei mercati agricoli e l'ampliamento verso est dell'Unione europea. Un elemento determinante della riforma dell'OCM delle carni bovine proposta dalla Commissione è la riduzione del 30 % del livello istituzionale dei prezzi e la parziale compensazione delle perdite tramite un aumento dei pagamenti diretti ai produttori. La Commissione ritiene che, oltre ai premi esistenti per capi di bestiame, anche quelli supplementari possano essere classificati quale misura rientrante nella «blue box» e non vengano più messi in discussione. Si nutrono dei dubbi in proposito. Il Comitato sottolinea che ogni riduzione di prezzo presuppone che, oltre ad una piena compensazione delle perdite, la Commissione possa spiegare fin d'ora e in modo credibile agli allevatori interessati, se e come le misure da essa previste per la compensazione delle perdite siano compatibili con le vigenti norme dell'OMC e possano essere garantite anche dopo il prossimo «round» di negoziati commerciali multilaterali dell'OMC.

3.2. In ogni caso, secondo il Comitato è necessario che i produttori agricoli europei possano contare, per la produzione, su un quadro di riferimento affidabile a lungo termine.

3.2.1. Nonostante un ulteriore sviluppo dell'organizzazione dei mercati, i produttori devono in definitiva poter godere di un tenore di vita corrispondente a quello del resto della popolazione.

3.3. L'allevamento bovino occupa spesso un posto molto importante nell'attività agricola delle zone rurali e delle aree svantaggiate; una quota di pascoli elevata in ragione di caratteristiche naturali riflette, nella maggior parte dei casi, anche la mancanza di alternative nella coltivazione della terra. Non si può delineare una riforma dell'OCM delle carni bovine senza considerare questa circostanza rilevante, dato che già oggi i redditi degli allevatori di bovini, e in particolare di quelli operanti nelle aree svantaggiate e nelle zone montane in molte regioni dell'UE, sono fra i più bassi in Europa. Un peggioramento della redditività dell'allevamento delle vacche nutrici e della produzione di carne bovina in generale colpisce in modo particolarmente pesante i produttori delle aree svantaggiate, soprattutto anche in seguito al calo dei prezzi della carne di vitello. Se ne deve tener conto nel fissare i quantitativi di riferimento per i patrimoni di vacche nutrici.

3.3.1. La necessità e la portata della riforma dipendono tuttavia sensibilmente dall'evoluzione che si può effettivamente prevedere sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi dopo il 2000. Il Comitato fa notare che gli esperti delle principali organizzazioni di produttori e delle società di commercializzazione giungono a valutazioni dell'evoluzione del mercato e della produzione, che in parte differiscono notevolmente da quelle formulate dalla Commissione.

3.4. Secondo il Comitato, è poco probabile che vi sarà una ripresa della produzione di carne nel ciclo bovino dello stesso ordine di grandezza di quella antecedente alla riforma della PAC del 1992, dato che le misure di controllo della produzione (per es. introduzione di quote individuali e nazionali, premi per capo, premi per l'estensivizzazione...) hanno potuto agire appieno e in modo duraturo solo a partire dal 1995. I premi per i vitelli, effettivi dalla fine del 1996, hanno comportato una netta riduzione della produzione di carne bovina.

3.4.1. La Commissione europea ha presentato due relazioni sul funzionamento di tale regolamentazione nel settore della carne di vitello, dalle quali emergono in ultima analisi un bilancio molto positivo per tutta l'economia nel caso del premio di trasformazione, e un bilancio positivo — più dal punto di vista aziendale — per il premio di commercializzazione precoce; i benefici a breve e medio termine che entrambe le azioni hanno comportato per l'intera produzione di carne bovina hanno giustificato pertanto i costi che ne sono derivati per il bilancio comunitario. Tali misure hanno consentito di arrestare efficacemente la costituzione di costose riserve di intervento e quindi, in ultima analisi, di evitare notevoli ulteriori costi. Nei «long term prospects» tuttavia si è dedicata scarsa attenzione a queste misure.

3.4.2. La valutazione dell'evoluzione futura deve tener conto in particolar modo del fatto che, proseguendo — come proposto — la politica delle quote latte fino al 2006, a causa della crescente resa lattiera per vacca, il calo nel patrimonio delle vacche da latte e la limitazione numerica del patrimonio di vacche nutrici determinano una nuova tendenza al calo della produzione di carne di vitello [1]. Il patrimonio bovino totale, ad esempio, è diminuito dal 1996 al 1997 di 340 000 unità (censimento del bestiame Eurostat del dicembre 1997). Per i prossimi anni si prevede entro il 2005 un calo del 7 %-10 % del patrimonio di vacche da latte — che ammonta attualmente a 21,5 milioni di capi (Eurostat 1997, Europa dei 15) — in seguito all'aumento della resa annuale — e un calo del 10 %-20 % del patrimonio di vacche nutrici — che si aggira attualmente sugli 11,7 milioni di capi — a causa della riduzione delle quote e dell'inclusione dei vitelli femmina. Ciò avrà anche un notevole impatto sul volume della produzione di carne bovina e quindi sul mercato.

3.5. Secondo il Comitato, la pressione sull'offerta prevista dalla Commissione in questi termini sui mercati della carne bovina non si verificherà dato che

— considerate le misure stabilite dalla riforma della PAC del 1992 e quelle proposte nell'attuale pacchetto di riforme, l'aumento ciclico della produzione non avrà le dimensioni assunte in passato,

— il proseguimento delle misure di controllo dell'offerta esistenti, come ad esempio una regolamentazione dei premi per vitelli, può comportare un ulteriore calo,

— è possibile superare la crisi dell'ESB e

— si può prevedere un ulteriore miglioramento e una stabilizzazione dei consumi.

3.5.1. Il Comitato ritiene che, utilizzando gli strumenti disponibili e quelli possibili per il controllo della produzione, si possa assicurare la funzionalità del mercato delle carni bovine con una riduzione dei prezzi sensibilmente inferiore.

3.6. La Commissione motiva la sua proposta di ridurre gradualmente del 30 % il livello del sostegno al mercato, anche affermando che essa consentirà di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali.

3.6.1. Come ha dimostrato l'andamento dei prezzi al consumo dopo la riforma del 1992, la riduzione dei prezzi alla produzione non si è ripercossa completamente sui consumatori. In base a tale esperienza si nutrono dubbi sul fatto che con un'ulteriore riduzione dei prezzi alla produzione si possa ottenere un aumento dei consumi nella misura auspicata.

3.6.2. Il Comitato ritiene che, per conseguire il necessario miglioramento dei consumi, invece di ridurre i prezzi, sia molto più importante riacquistare la fiducia dei consumatori nel prodotto, ad esempio orientando maggiormente la produzione e la commercializzazione alla qualità, utilizzando un'etichetta efficace che contenga tutte le informazioni importanti per il consumatore e ricorrendo a strumenti di provato successo per le azioni di marketing.

3.7. Il Comitato è dell'avviso che, anche con una riduzione dei prezzi inferiore al 30 %, si possa garantire la competitività della carne bovina — presso il consuma-

---

[1] Eurostat documenta il seguente aumento della resa lattiera per vacca negli ultimi anni: 1993/1994: + 1,5 %, 1994/1995: + 2,2 %, 1995/1996: + 1,9 %, 1996/1997: + 1,8 %.

tore — rispetto alla carne suina e al pollame, probabilmente meno cari anche del 10 % in seguito alla riforma, dato che anche altri fattori sono determinanti per la competitività della carne bovina.

3.7.1. In occasione della discussione generale sulle proposte relative all'Agenda 2000 nel settore delle carni nel dicembre 1997, la Commissione ha promesso un'analisi delle ripercussioni sui singoli comparti della produzione di carne e delle interazioni fra i diversi tipi di carne. Tale analisi non è ancora stata presentata.

3.7.2. Il Comitato ritiene pertanto necessario che si proceda anche ad una valutazione dell'andamento del mercato nell'ultimo anno e mezzo in relazione all'attualità e alla motivazione delle previsioni formulate allora.

3.8. In linea con il proprio parere del 10 dicembre 1997 (CES 1396/97, Punto 3.3.5, pag. 9) il Comitato «ritiene che l'UE dovrà trovare un difficile compromesso tra misure di controllo quantitativo della produzione e ribasso dei prezzi istituzionali».

3.8.1. Sviluppando ulteriormente gli strumenti attuali, si può conseguire più facilmente l'obiettivo di mantenere i particolari standard igienici europei per la produzione di carne bovina che vanno da un controllo generalmente severo dell'assenza di ormoni e di determinati acceleratori della crescita, al rispetto di complesse norme ambientali, alla possibilità di risalire al produttore, ecc.

3.8.2. Ciò consentirebbe di garantire in misura decisamente maggiore la conformità al modello agricolo europeo, che i capi di Stato e di governo hanno sottoscritto pienamente in occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997.

3.9. Il Comitato giudica criticamente l'affermazione della Commissione, secondo la quale la solo parziale compensazione dei redditi è motivata dal fatto che la riduzione dei prezzi in realtà sarà nettamente inferiore al 30 % annunciato. Tale ipotesi della Commissione europea è tuttavia in contrasto con la valutazione pessimistica dell'andamento della produzione che essa stessa ha presentato. Contrastano inoltre con tale supposizione la soppressione del regime di intervento, una costante eccedenza netta e l'ulteriore calo dei prezzi dei cereali. In caso di contemporanea riduzione delle restituzioni alle esportazioni o di soppressione delle misure di controllo quantitativo, la pressione sui prezzi si acuirebbe in modo serio. Occorre pertanto garantire fin dall'inizio una sufficiente compensazione.

3.10. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Comitato ritiene che non siano possibili volumi consistenti di esportazioni senza restituzioni. È ciò che pensano anche i principali esportatori degli Stati membri che vedono tali esportazioni possibili solo in pochissimi paesi o per nicchie di mercato. In molti paesi importatori manca soprattutto il necessario potere d'acquisto per la carne bovina. È necessario mantenere un sufficiente livello di protezione dall'esterno.

3.11. Un approccio completamente nuovo consiste nel differenziare la compensazione in un importo di base e in importi supplementari. La Commissione motiva la proposta con la volontà di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse secondo i bisogni regionali nei singoli Stati membri e di creare una più equa ripartizione dell'utilizzo delle risorse dell'UE sulla base della rispettiva quota produttiva nazionale.

3.11.1. Gli importi di base derivano — secondo i dati della Commissione — dal livello degli aiuti prima della riforma, al quale va aggiunto il 50 % dell'aumento del premio totale. Il restante 50 % dell'aumento è ripartito fra gli Stati membri in funzione della quota della produzione che essi detengono. Gli Stati membri possono poi ripartire tali importi entro determinati limiti e secondo disposizioni comuni.

3.11.2. Secondo il Comitato, nell'avanzare tale proposta che riveste un sicuro interesse occorre garantirne la compatibilità con i principi del mercato interno ed evitare il rischio di una rinazionalizzazione dell'organizzazione dei mercati. Le risorse disponibili nel quadro delle «national envelopes» devono venir pagate appieno e obbligatoriamente ai produttori.

3.11.3. Il Comitato ritiene che questo aspetto dovrà formare ancora oggetto di un'analisi molto approfondita.

3.11.4. La proposta di ripartire i pagamenti in due parti, una parte corrisposta in modo uniforme in tutta l'UE e una gestita in una certa misura a livello nazionale potrebbe in ultima analisi comportare il rischio che vada perso il principio di una politica «comune» in tale settore dell'organizzazione dei mercati e che si arrivi ad una distorsione della concorrenza fra diversi Stati membri. La Commissione europea deve garantire il rispetto del principio della politica comune di mercato controllando l'utilizzo di tali risorse.

3.12. Il Comitato ritiene che una compensazione delle perdite pari a solo l'80 % — come propone la Commissione — non sia sostenibile. Esso constata inoltre criticamente il fatto che ulteriori riduzioni di prezzo e un aumento della competitività non sono compatibili con costi produttivi crescenti dovuti a norme più severe e al calo delle compensazioni dei redditi. Si ricorda inoltre che, secondo il Comitato, le proposte di copertura avanzate dalla Commissione per la compensazione delle perdite non comportano in nessuno Stato membro una compensazione dell'80 % per il rispettivo settore bovino colpito. Specie il mantenimento del limite di 2 UBA contribuisce a far sì che la compensazione in molte aziende e regioni sia inferiore all'80 % e a rafforzare gli squilibri presenti nella ripartizione delle risorse.

3.13. Il Comitato teme che la perdita di redditività dell'allevamento bovino, in particolare nelle regioni svantaggiate e a vocazione prevalentemente agricola, crei una pressione supplementare dovuta al cambiamento di attività o all'estensione dell'attività ad altri settori e accentui l'esodo aggravando inopportunamente la situazione già di per sé molto tesa del mercato del lavoro nell'Unione europea. Oltre 1,7 milioni di aziende operavano nel settore dell'allevamento bovino nel 1997. Un numero ancor più elevato di occupati sono attivi nei settori produttivi a monte e a valle e il loro destino è strettamente legato allo sviluppo futuro dell'allevamento bovino.

3.14. Dopo un esame critico delle proposte della Commissione, il Comitato constata che molte delle misure proposte comportano oneri burocratici supplementari. L'obiettivo della semplificazione e della maggiore trasparenza delle regolamentazioni per i produttori non viene raggiunto, almeno nella maggior parte dei settori, dato che le nuove disposizioni previste sono ancora più complesse. Per i produttori ciò comporta anche dei costi supplementari e la mancanza di chiari segnali favorevoli allo sviluppo aziendale.

4. **Osservazioni relative a singoli punti della riforma nel settore delle carni bovine**

4.1. *Riduzione dei prezzi del 30 % in tre fasi*

4.1.1. Come ha constatato la Commissione stessa, dopo la proposta riduzione del 30 %, il prezzo resterebbe ancora superiore a quello praticato da paesi esportatori quali l'Australia, l'Argentina o il Brasile, che contribuiscono fortemente a determinare l'andamento dei prezzi sui mercati internazionali. Secondo il Comitato, nemmeno a queste condizioni l'UE potrebbe rinunciare alle restituzioni; una buona parte delle esportazioni dell'UE è destinata inoltre a tradizionali mercati di esportazione (Russia, Medio Oriente, Africa), che non godranno dello stesso aumento di potere d'acquisto di cui beneficeranno le regioni asiatiche emergenti.

4.1.2. Una certa riduzione dei prezzi è sicuramente inevitabile. Per i motivi esposti in precedenza, il Comitato ritiene che la riduzione dei prezzi proposta sia decisamente troppo elevata. Non è giustificabile nei termini proposti e, in ultima analisi, anche per questo motivo, non è sostenibile nella formulazione attuale. Una riduzione dei prezzi è inoltre accettabile solo nella misura in cui si assicurano le risorse per compensare le perdite.

4.2. *Soppressione dell'intervento e introduzione dell'ammasso privato (Articolo 24)*

4.2.1. Sopprimere l'intervento e sostituirlo con l'introduzione dell'ammasso privato è una misura che riprende quanto avviene nel mercato delle carni suine. Quest'ultimo è sottoposto tuttavia ad altre disposizioni normative, in parte non comparabili con quelle che regolano il mercato delle carni bovine, caratterizzato da un ciclo produttivo più lungo.

4.2.2. Pur comprendendo le motivazioni che inducono la Commissione a sopprimere l'intervento, il Comitato ritiene che si dovrebbe poter continuare a ricorrervi in caso di grave crisi del mercato.

4.2.3. L'abbandono del regime dell'intervento significherebbe la rinuncia all'attuale sistema dei prezzi, dato che l'ammasso privato non sostituisce a pieno titolo l'intervento pubblico. Secondo il Comitato, non è possibile valutare oggi in modo realistico le conseguenze del passaggio, nel 2002, dall'intervento pubblico all'ammasso privato. La questione dell'eventuale soppressione dovrebbe pertanto venir discussa in modo approfondito non appena si potranno valutare meglio le conseguenze di una riforma.

4.3. *Articolo 4, paragrafo 4 (Massimali regionali e individuali)*

4.3.1. Il Comitato è d'accordo con il fatto che si contribuisca a un certo controllo quantitativo mantenendo i massimali.

4.3.2. Ci si dovrebbe tuttavia avvalere di tutte le possibilità di semplificazione all'interno del sistema. La reintroduzione di massimali individuali per le vacche da latte nella forma proposta si traduce in pratica in un ulteriore aggravio burocratico per i produttori.

4.4. *Premio speciale per i bovini maschi*

4.4.1. Con il nuovo sistema, la regolamentazione del premio speciale per i bovini maschi diviene nel complesso più complicata. La differenza nel livello di sostegno fra animali con nessuno, uno o due premi o premi supplementari e premi all'estensivizzazione diviene sensibilmente maggiore, il sistema dei premi all'estensivizzazione diviene più complesso, con il rischio inoltre di generare tensioni e distorsioni di concorrenza fra i singoli comparti della produzione.

4.4.2. Il Comitato è dell'avviso che le differenze nella concessione dei premi debbano essere adeguatamente e oggettivamente motivate e che si debbano evitare delle distorsioni di concorrenza fra le singole forme di produzione.

4.4.3. Per i produttori di alcuni Stati membri, il limite di 90 capi di bestiame rappresenta un problema. Tale problema dovrebbe poter essere risolto nel quadro dei quantitativi di riferimento nazionali nei singoli Stati membri.

4.5. *Articolo 5 (Premio di destagionalizzazione)*

4.5.1. La Commissione dovrebbe illustrare le conseguenze positive di tale misura sul mercato bovino. Secondo il Comitato, il premio di destagionalizzazione dovrebbe essere mantenuto solo nella misura in cui

risulti effettivamente necessario per la stabilizzazione del mercato nelle regioni con un'elevata produzione di carne di manzo.

4.6. *Articolo 6 e seguenti (Premio per vacche nutrici)*

4.6.1. Il Comitato accoglie con favore l'estensione del premio per vacche nutrici alle giovenche, quale utile strumento per il controllo quantitativo delle produzione. Sia la prevista riduzione dei quantitativi di riferimento nazionali che questa misura determinano un'accelerazione del destoccaggio che si ripercuoterà sul volume della produzione di carni bovine.

4.6.2. Il Comitato invita la Commissione a valutare le ripercussioni di questa misura sul calo della produzione.

4.6.3. Il Comitato ritiene che si dovrebbero continuare a prevedere i pagamenti supplementari nazionali per compensare le perdite e che tali pagamenti dovrebbero essere corrisposti nel modo più generalizzato possibile.

4.7. *Articoli 10 e 11 (Coefficienti di densità e pagamento per l'estensivizzazione)*

4.7.1. Nonostante il positivo aumento dell'importo del premio a 100 ECU per capo di bestiame all'anno, la nuova formulazione del premio all'estensivizzazione porterà ad una riduzione dei beneficiari; in determinati comparti della produzione e in talune regioni, i produttori potrebbero interrompere del tutto la loro produzione, a causa dell'inclusione di tutti i tipi di bestiame e del vincolo dell'allevamento su pascoli, anche se il coefficiente di densità dell'azienda è inferiore a 1,4 UBA/ha. Parimenti si ridurrebbero gli obiettivi e i beneficiari dei programmi ambientali, ragione per cui il Comitato non è favorevole al mutamento dei criteri per la concessione dei premi.

4.7.2. Ne deriverebbe un'ulteriore riduzione del numero dei beneficiari, non auspicata dal Comitato dato che avrebbe ripercussioni negative sull'attività agricola nelle zone difficili.

4.8. *Articolo 12 (Premio per vacche da latte)*

4.8.1. Il Comitato riconosce che la concessione di un premio per vacca da latte serve a compensare le perdite derivanti dalla componente «carne» per ogni vacca da latte.

4.8.2. Il Comitato sottolinea tuttavia che la base per la futura media dell'UE per la resa lattiera, ovvero 5800 kg. per vacca, porta ad una considerazione alquanto diversificata degli effettivi patrimoni di vacche da latte nei singoli paesi, a prescindere dal fatto che non si tiene conto se si tratti di razze più specificamente idonee alla produzione di latte, di carne o di entrambi e se le perdite possano essere corrispondentemente molto differenziate.

4.8.3. Il Comitato è dell'avviso che tale regolamentazione rappresenti un ulteriore aggravio burocratico per i produttori e che, soprattutto, si debba arrivare ad una completa compensazione del reddito della componente «carne» e per ogni capo di bestiame. Il modello presentato non sembra garantire tale punto e comporterebbe delle ingiustizie. Nel concedere i pagamenti compensativi per la perdita di profitti derivanti dalla vendita di carne, si deve pertanto trovare una regolamentazione che, indipendentemente dal premio per vacche virtuali, garantisca l'effettiva compensazione per vacca da latte.

4.9. *Articolo 13 e seguenti (Pagamenti supplementari con risorse dell'UE)*

4.9.1. La concessione di pagamenti supplementari per creare una maggiore flessibilità a livello nazionale, per rendere più equa la ripartizione e per conseguire obiettivi ambientali a livello nazionale rappresenta un approccio completamente nuovo.

4.9.1.1. Per questo motivo, secondo il Comitato si sente ancora una certa necessità di discussione e informazione circa la concessione di pagamenti supplementari per superficie e/o numero di capi. Ma anche l'utilizzo obbligatorio delle risorse per la compensazione delle perdite rappresenta un'importante esigenza.

4.9.2. Gli squilibri della riforma della PAC del 1992 hanno fatto sì che, in particolare anche nel settore delle carni bovine, una serie di Stati membri chiedessero la ripartizione del 100 % delle risorse dell'UE nel settore delle carni bovine secondo le rispettive quote di produzione nazionali.

4.9.2.1. La Commissione europea — secondo il Comitato — deve pertanto assicurare in modo particolare che, nel fissare i criteri per la concessione dei premi, si garantisca anche un'equa ripartizione dei fondi.

4.9.3. Il Comitato approva in linea di principio il modello di una gestione flessibile delle risorse dell'UE, per poter soddisfare maggiormente le esigenze dei singoli Stati, ma dubita fortemente che la presente proposta costituisca uno strumento idoneo e soprattutto sufficiente per compensare gli svantaggi di carattere naturale, strutturale o regionale.

4.9.3.1. Il Comitato è dell'avviso che la Commissione debba presentare ulteriori misure soprattutto nel settore strutturale.

4.9.4. La costituzione di banche dati sui bovini negli Stati membri comporterà ulteriori spese, di cui i veri vantaggi non risultano ancora del tutto chiari. I costi che ne derivano devono poter essere giustificati con la garanzia effettiva di poter risalire al produttore della carne bovina. I produttori non devono tuttavia esser gravati di costi supplementari.

4.9.5. Secondo il Comitato, si ha inoltre l'impressione che, da un lato, con la compensazione del prezzo derivante dall'importo supplementare nazionale («National envelope») per una determinata categoria di produttori per tutti i settori della produzione animale si possa rendere possibile una compensazione, a condizione che venga scelta la giusta forma di concessione del premio (ovvero combinando premi per capi di bestiame e/o superficie).

4.9.5.1. D'altro canto, il Comitato dubita che siano disponibili i mezzi necessari a tal fine.

4.9.6. Per i premi previsti a titolo di compensazione ai redditi, le giovenche vengono prese in considerazione solo in misura limitata. Dato che una riduzione generale dei prezzi per le carni bovine incide anche su questa categoria, anche le giovenche e i vitelli dovrebbero poter essere generalmente inclusi nei premi.

4.10. *Articolo 21 (Divieto di utilizzare determinate sostanze in caso di ricorso al sistema dei premi comunitari)*

4.10.1. Si approva incondizionatamente il mantenimento del divieto di utilizzare sostanze ad azione ormonica e/o di infrangere la Direttiva 96/23/CE.

4.11. *Articolo 11 (Modifica dei pagamenti dei premi)*

4.11.1. La proposta della Commissione relativa all'adeguamento dei premi secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea in funzione dell'andamento della produzione, della competitività e dei mercati necessita una sufficiente motivazione. In ogni caso una possibilità di questo tipo significa un'incertezza supplementare per le aziende di allevamento bovino.

4.12. *Altre osservazioni del Comitato*

4.12.1. La campagna della Commissione volta a promuovere la commercializzazione di carni bovine di elevata qualità ha dato essenzialmente prova della sua efficacia e dovrebbe essere presa in considerazione nel quadro degli obiettivi dell'articolo 2; soprattutto in occasione della crisi dell'ESB essa ha contribuito sensibilmente a garantire le vendite e rappresenta inoltre una misura autorizzata dalle regolamentazioni dell'OMC.

4.12.1.1. In futuro dovrebbero esser stanziati ulteriori fondi UE a tale scopo. Il Comitato si aspetta che il Consiglio prenda rapidamente una decisione positiva sui fondi attualmente bloccati e chiede alla Commissione di illustrare come intende procedere.

Bruxelles, 9 settembre 1998.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS